

# PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2235

IN DATA 13-08-2010

**Oggetto: Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.Lgs 59/05. Complesso I.P.P.C. della Ditta SINTERAMA S.p.A. con sede legale e stabilimento in Sandigliano, Via Gramsci, 5.**

Il sottoscritto Dr. Saracco Giorgio in qualità di Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura, oggi, addì .....

Impresa: **SINTERAMA S.p.A.**

Sede Legale: via Gramsci n. 5

13876 Sandigliano (BI)

Sede Operativa: via Gramsci n. 5 – 13876 Sandigliano (BI)

Codice Impresa: 2209

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 3599 del 19/09/2005 venne rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale al complesso I.P.P.C. SINTERAMA S.p.A. per l'unità locale di Sandigliano, via Gramsci n. 5;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4961 del 27/12/2005 la Provincia di Biella ha rettificato l'A.I.A. rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3599 del 19/09/2005 andando a riformulare il punto 8 dell'Allegato C del provvedimento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2748 del 14/08/2007 la Provincia di Biella ha approvato il Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche presentato per il complesso oggetto del presente atto.

Vista l'istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata il 19/03/2010, prot. n. 12242 del 19/03/2010, per il complesso I.P.P.C. Sinterama S.p.A. con sede legale e stabilimento in Sandigliano, Via Gramsci, 5, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività I.P.P.C. di cui al punto 6.2. dell'allegato I al D. Lgs. 59/05: *"Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno"*.

Considerato che L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo integra:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;

- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

Preso atto

- dell'avvio del procedimento comunicato da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 14773 del 7/4/2010;
- delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, nella riunione del 13 Aprile 2010, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame dell'istanza oggetto del presente provvedimento.

Visto il verbale della prima ed unica seduta della Conferenza dei Servizi del 20 Aprile 2010, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda C1 con le opportune correzioni ed integrazioni in esito alle osservazioni avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi.
2. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda C3 con le opportune correzioni ed integrazioni in esito alle osservazioni avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi.
3. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda E con le opportune correzioni ed integrazioni in esito alle osservazioni avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi.
4. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda F con le opportune correzioni ed integrazioni in esito alle osservazioni avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi.
5. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella una descrizione accurata del prodotto individuato al numero progressivo 17 della tabella contenuta nella scheda F come *"solvente spray per smacchiatura bobina"*.
6. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella – chiarimenti riguardanti il consumo di materie prime ed ausiliari in controtendenza rispetto alla riduzione di prodotto lavorato.
7. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda H1, riscritta utilizzando i valori medi ottenuti dai monitoraggi effettuati negli ultimi 5 anni.
8. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà

fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda L, riscritta aggiornando i valori delle portate.

9. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà verificare la presenza di sistemi di abbattimento per le esaustioni naturali delle cisterne con capienza superiore ai 5 m<sup>3</sup> contenenti gli ausiliari chimici più impattanti (acido cloridrico, ipoclorito, ammoniaca, acido acetico, acido formico) fornendo alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella – una relazione tecnica sulle indagini svolte. Nell'ipotesi in cui tali presidi non siano installati l'Azienda dovrà provvedere, nei successivi 6 mesi, a dotare tali esaustioni di adeguati sistemi di abbattimento.
10. Gli autocontrolli con periodicità biennale e triennale devono essere svolte garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
11. Si chiede al proponente di valutare la possibilità di rielaborare il Piano di Monitoraggio e Controllo tenendo conto della bozza di linee guida ARPA (Fornite in copia al proponente) allo scopo di rendere più efficienti le modalità di controllo.
12. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.
13. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso I.P.P.C. in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
14. I controlli di ARPA saranno così strutturati:
  - ❖ *1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;*
  - ❖ *effettuerà nell'arco dell'autorizzazione 2 campionamenti per le emissioni in atmosfera e 2 campionamenti allo scarico.*

Vista la nota della Sinterama S.p.A. assunta al ns. prot. n. 20605 del 14/5/2010, con la quale l'azienda ha trasmesso la versione aggiornata delle schede C1, C3, E, F, H, L, oggetto di specifica prescrizione nel corso della Conferenza dei Servizi.

Ritenuto superfluo, per la motivazione richiamata al punto precedente, riportare nel dispositivo del presente atto, le prescrizioni approvate nel corso della Conferenza dei Servizi e contraddistinte ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

Rilevato che il Dipartimento ARPA di Biella, nel corso della Conferenza dei Servizi conclusiva del 23 Marzo 2010 ha proposto di strutturare i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 nei seguenti termini, approvati dai lavori della Conferenza dei Servizi:

- ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;
- ❖ effettuerà nell'arco dell'autorizzazione 2 campionamenti per le emissioni in atmosfera e 2 campionamenti allo scarico.

Dato atto che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e ss. mm. e ii. e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
  - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 5 D.Lgs. 59/05;
  - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza:
    - ✚ Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
    - ✚ Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.
  - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05 in capo alla Sinterama S.p.A. per lo svolgimento delle attività I.P.P.C. cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista

- la comunicazione inoltrata dalla Sinterama S.p.A. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 al prot. n. 28804 del 04/06/07, con la quale l'Azienda comunicava, in estrema sintesi nella sostituzione di alcuni impianti di testurizzazione con conseguente modifica del relativo punto di emissione e con l'attivazione di nuovi punti di emissione poco significativi.

- la nota ns. prot. n. 34975 del 05/07/2007, con la quale questa Amministrazione ha trasmesso la documentazione tecnica allegata alla richiesta avanzata dalla Sinterama S.p.A. al Comune di Sandigliano ed al locale Dipartimento ARPA. La richiesta, formulata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05, era finalizzata a stabilire se la modifica agli impianti richiesta fosse da considerare sostanziale o meno ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'iter;
  - la nota pervenuta il 25/07/07 al prot. n. 38251, con la quale il Dipartimento ARPA di Biella specifica che gli interventi di modifica prospettati non costituiscono modifica sostanziale del complesso IPPC.
  - l'assenza di parere ostativo, da parte del Comune di Sandigliano nei termini stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05;
  - la nota ns. prot. n. 40771 del 09/08/2007 con la quale questa Amministrazione ha provveduto a comunicare al Gestore del complesso I.P.P.C. che le modifiche richieste potevano ritenersi non sostanziali e che l'Amministrazione Provinciale avrebbe provveduto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05, all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- 
- ❖ la comunicazione inoltrata dalla Sinterama S.p.A. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 al prot. n. 46381 del 24/09/2007, con la quale l'Azienda comunicava, in estrema sintesi, l'intenzione di attivare una unità mobile di aspirazione dei fumi di saldatura in dotazione all'officina in sostituzione della cappa fissa (punto di emissione n. 53).
  - ❖ la nota ns. prot. n. 48721 del 09/10/07, con la quale questa Amministrazione comunicava al Comune di Sandigliano ed al locale Dipartimento ARPA che a suo giudizio l'intervento proposto, poiché non prevedeva il peggioramento delle emissioni autorizzate, doveva ritenersi quale modifica non sostanziale del complesso IPPC. La stessa comunicazione assegnava 20 giorni agli enti in indirizzo per inoltrare parere ostativo all'aggiornamento dell'AIA in capo alla Sinterama S.p.A. quale modifica non sostanziale.
  - ❖ l'assenza di pareri ostativi, da parte del Comune di Sandigliano e dal Dipartimento ARPA di Biella nei termini stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05; ha consentito a questa Amministrazione di ritenere non sostanziali le modifiche proposte riservandosi di provvedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- 
- ✚ La comunicazione inoltrata dalla Sinterama S.p.A. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 al prot. n. 26484 del 10/06/2008, con la quale l'Azienda comunicava, in estrema sintesi, l'intenzione di installare un nuovo impianto di essiccazione a radiofrequenza;
  - ✚ la nota pervenuta il 24/07/08 al prot. n. 33367, con la quale il Dipartimento ARPA di Biella specifica che gli interventi di modifica prospettati si configurano come modifica non sostanziale del complesso IPPC.
  - ✚ la nota ns. prot. n. 35965 del 13/08/08, con la quale questa Amministrazione ha trasmesso la documentazione tecnica allegata alla richiesta avanzata dalla Sinterama S.p.A. al Comune di Sandigliano. La richiesta, formulata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05, era finalizzata a stabilire se la modifica agli impianti richiesta fosse da considerare sostanziale o meno ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'iter;
  - ✚ l'assenza di pareri ostativo, da parte del Comune di Sandigliano e dal Dipartimento ARPA di Biella nei termini stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05, ha consentito a questa Amministrazione di ritenere non sostanziali le modifiche proposte

riservandosi di provvedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ritenuto opportuno aggiornare, contestualmente al presente provvedimento di rinnovo, le modifiche richieste dalla Sinterama S.p.A. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 con le note pervenute ai seguenti numeri di protocollo: n. 28804 del 04/06/07, n. 46381 del 24/09/2007, n. 26484 del 10/06/2008, ritenute non sostanziali da questa Amministrazione per le motivazioni indicate precedentemente;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 59/05 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

## **DETERMINA**

1 Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3599 del 19/09/2005, alla Sinterama S.p.A. per l'unità locale di Sandigliano, Via Gramsci 5, per l'esercizio dell'impianto industriale destinato alla tintura di fibre tessili, cod. attività I.P.P.C. 6.2. *Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.*

2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione originaria valida sino al 16/08/2010, ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

3 Di stabilire che si intendono confermati gli allegati inseriti nell'A.I.A. originaria non riproposti nel presente atto.

4 Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto. E' esplicitamente annullata la prescrizione riportata al punto 5 dell'allegato C alla D.D. n. 3599 del 19/09/2005.

5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

7 Di stabilire che gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

9 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

10 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata;

11 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05;

12 Di dare atto che i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 in capo al Dipartimento A:R:P:A: di Biella avranno la seguente periodicità:

- ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;
- ❖ effettuerà nell'arco dell'autorizzazione 2 campionamenti per le emissioni in atmosfera e 2 campionamenti allo scarico.

13 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;

14 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Sandigliano (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, Al CORDAR SPA Biella Servizi, al Servizio Tutela Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC di questa Amministrazione ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì .....

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMBIENTE E AGRICOLTURA  
(Dott. Giorgio Saracco)**

-----  
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal ..... al  
.....  
Biella, lì .....

**Il Funzionario Responsabile**

.....

**Il Segretario Generale**

.....

<b>DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)</b>	
Denominazione Società Madre <i>Sinterama S.p.A.</i>	
<b>Codice Azienda 2209 (codice pratica Folium)</b>	
Codice fiscale <i>12762940158</i>	
Partita IVA n. <i>01957880022</i>	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13876</i>
	Comune: <i>Sandigliano</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Gramsci n. 5</i>
	Tel e fax: <i>0152495111 – 015691974</i>
	E-mail. <i>andrea.armondi@sinterama.it</i>
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13876</i>
	Comune: <i>Sandigliano</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Gramsci n. 5</i>
	Tel e fax: <i>0152495111 – 015691974</i>
	E-mail: <i>andrea.armondi@sinterama.it</i>
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>5042100 N - 422909 E</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe V</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>17150</i>	
Attività IPPC: <i>6.2</i>	
<b>Codice NOSE-P: <i>105-04</i></b>	
<b>Codice NACE: <i>17</i></b>	
<b>Codice SNAP2 <i>0406</i></b>	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;</li> <li>▪ l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.</li> </ul>	
Certificazioni ambientali presenti: <i>nessuno</i>	
Numero di addetti: <i>304</i>	
<b>(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)</b>	

## **PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

1. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella una descrizione accurata del prodotto individuato al numero progressivo 17 della tabella contenuta nella scheda F come "*solvente spray per smacchiatura bobina*".
2. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà verificare la presenza di sistemi di abbattimento per le esaustioni naturali delle cisterne con capienza superiore ai 5 m<sup>3</sup> contenenti gli ausiliari chimici più impattanti (acido cloridrico, ipoclorito, ammoniaca, acido acetico, acido formico) fornendo alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella – una relazione tecnica sulle indagini svolte. Nell'ipotesi in cui tali presidi non siano installati l'Azienda dovrà provvedere, nei successivi 6 mesi, a dotare tali esaustioni di adeguati sistemi di abbattimento.
3. Gli autocontrolli con periodicità biennale e triennale devono essere svolti garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
4. Si chiede al proponente di valutare la possibilità di rielaborare il Piano di Monitoraggio e Controllo tenendo conto della bozza di linee guida ARPA (Fornite in copia al proponente) allo scopo di rendere più efficienti le modalità di controllo.
5. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.
6. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso I.P.P.C. in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. Gli autocontrolli periodici dovranno avere la seguente cadenza:

Punti di emissione n.	Periodicità
1, 2, 3	Biennale
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25A, 27A, 29A, 31A, 33A, 35A, 69.	Triennale

2. Gli autocontrolli sui punti di emissione in atmosfera, sia con periodicità biennale che triennale, dovranno essere svolti garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
3. Il Gestore dovrà provvedere a dare preventiva comunicazione, almeno con quindici giorni di anticipo, delle date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli alla Provincia, al Dipartimento dell'ARPA ed al Comune territorialmente competenti.
4. L'Azienda dovrà essere tenuta a disposizione degli Enti preposti al controllo la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle unità della centrale termica.
5. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
6. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
7. I generatori di calore con potenzialità termica nominale superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti.
8. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
9. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

10. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti per i quali sono stati indicati dei limiti emissivi devono:

- essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM.
- essere disponibile, in prossimità dei punti di campionamento, la fornitura di energia elettrica di rete.
- essere garantiti adeguati presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

## SCHEMA DELLE EMISSIONI

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiv a [m <sup>3</sup> /h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
1	Generatore di Calore Ferrolì matr. Vr-303161/98 n. fabbrica 5583	continua	14	0,28	-	10.200 (*)	CO	100	1,02	24	200
							NO <sub>x</sub>	350	3,57		
2	Generatore di Calore Girola matr. MI-22537/87 n. fabbrica 3007	continua	14	0,28	-	8.600 (*)	CO	100	0,86	24	200
							NO <sub>x</sub>	200	1,72		
3	Generatore di Calore Girola matr. MI-32990/86 n. fabbrica 2997	continua	14	0,28	-	8.600 (*)	CO	100	0,86	24	200
							NO <sub>x</sub>	200	1,72		
4	Gruppo elettrogeno di emergenza	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (comma 14, punto i: impianti di emergenza)									
5	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	5.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
							S.O.T.	20	0,110		
6	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	5.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
							S.O.T.	20	0,110		
7	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	5.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
							S.O.T.	20	0,110		

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiv a [m <sup>3</sup> /h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
8	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	5.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
							S.O.T.	20	0,110		
9	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	5.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
							S.O.T.	20	0,110		
10	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	5.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
							S.O.T.	20	0,110		
11	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	5.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
							S.O.T.	20	0,110		
12	Macchina testurizzatrice	continua	12	0,4x0,4	-	5.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
							S.O.T.	20	0,110		
13	Macchina testurizzatrice <sup>(1)</sup>	continua	12	0,23	-	2.400	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,024	24	50
							S.O.T.	20	0,048		
14	Macchina testurizzatrice <sup>(2)</sup>	continua	12	0,4x0,4	-	5.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
							S.O.T.	20	0,110		
15	Macchina testurizzatrice <sup>(2)</sup>	continua	12	0,4x0,4	-	5.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
							S.O.T.	20	0,110		
16	Macchina testurizzatrice <sup>(2)</sup>	continua	12	0,4x0,4	-	5.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
							S.O.T.	20	0,110		

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiv a [m <sup>3</sup> /h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
17	Macchina testurizzatrice <sup>(2)</sup>	continua	12	0,4x0,4	-	5.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
							S.O.T.	20	0,110		
18	Macchina testurizzatrice <sup>(2)</sup>	continua	12	0,4x0,4	-	5.500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,055	24	50
							S.O.T.	20	0,110		
19	Macchina testurizzatrice pilota	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (comma 14, punto i: impianti pilota)									
25A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,36	-	1.200	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,012	24	50
							S.O.T.	20	0,024		
25B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006									
27A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,36	-	1.200	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,012	24	50
							S.O.T.	20	0,024		
27B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006									
29A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,4	-	1.200	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,012	24	50
							S.O.T.	20	0,024		
29B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006									
31A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,4	-	1.200	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,012	24	50
							S.O.T.	20	0,024		
31B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006									

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiva [m <sup>3</sup> /h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
33A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,36	-	1.200	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,012	24	50
							S.O.T.	20	0,024		
33B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006									
35A	Macchina testurizzatrice	continua	11	0,36	-	1.200	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,012	24	50
							S.O.T.	20	0,024		
35B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006									
36	Macchina testurizzatrice pilota	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (comma 14, punto i: impianti pilota)									
37	Essicatoio 1	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006									
38	Essicatoio 2	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006									
39	Sfiato sicurezza macchine di tintura	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (comma 14, punto i: impianti di sicurezza)									
40	Sfiato sicurezza macchine di tintura	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (comma 14, punto i: impianti di sicurezza)									
41	Sfiato sicurezza macchine di tintura	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (comma 14, punto i: impianti di sicurezza)									
42	Essicatoio 3	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006									
43	Aspirazione acido acetico cucina colori	discontinua	5	0,30	-	3.000	Polveri totali	Emissioni trascurabili	24	Amb.	
44	Sfiato serbatoio acido acetico	occasion.		Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			Amb.	

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiv a [m <sup>3</sup> /h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
45	Postazione prelievo manuale ausiliari di tintura	discontinua	2	0,13	Filtro polveri	1.200	Polveri totali	Emissioni trascurabili	24	Amb.	
46	Cappa laboratorio tintoria	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (comma 14, punto i: laboratori)									
47	Cappa laboratorio tecnologico	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (comma 14, punto i: laboratori)									
48	Estrattore laboratorio tessile	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (comma 14, punto i: laboratori)									
49	Motopompa impianto antincendio	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (comma 14, punto i: impianti di sicurezza)									
50	Gruppo elettrogeno emergenza	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (comma 14, punto i: impianti di emergenza)									
51	Vaporizzo Brova	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006									
52	Vaporizzo	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006									
54	Sfiato armadio prodotti chimici	Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (comma 14, punto i: laboratori)									
55	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			24	30	
56	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			24	30	
57	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			24	30	
58	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			24	30	
59	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			24	30	
60	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			24	30	
61	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			24	30	

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiv a [m <sup>3</sup> /h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
62	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			24	30	
63	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			24	30	
64	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			24	30	
65	Raffreddamento compressori	discontinua	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			24	30	
66	Raffreddamento essiccatoi aria	discontinua	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			24	30	
67	Raffreddamento essiccatoi aria	discontinua	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			24	30	
68	Essiccatoio rocche a radiofrequenza	Impianti e attività in deroga di cui al punto 4d della parte I allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006									
69	Torcitori RPR <sup>(1)(3)</sup>	continua	7	0,3	-	3.000	<b>Polveri totali</b> comprese nebbie oleose	<b>10</b>	<b>0,03</b>	24	50
							<b>S.O.T.</b>	<b>20</b>	<b>0,06</b>		
-	Cisterna di stoccaggio acido acetico	occasion.	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			Amb.		
-	Cisterna di stoccaggio soda caustica	occasion.	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			Amb.		
-	Cisterna di stoccaggio Levegal	occasion.	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			Amb.		
-	Cisterna di stoccaggio Achitegal P95	occasion.	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			Amb.		
-	Cisterna di stoccaggio Paramul	occasion.	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili			Amb.		

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiva [m <sup>3</sup> /h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
-	Cisterna di stoccaggio Perrustol	occasion.	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili				Amb.	
-	Cisterna di stoccaggio soda caustica depuratore	occasion.	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili				Amb.	
-	Cisterna di stoccaggio soda caustica CT	occasion.	Esaustione Naturale			Emissioni trascurabili				Amb.	

- \*) Portata dei fumi di combustione calcolata alla massima portata di gas metano alimentata all'impianto e con un tenore di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione, in quanto si tratta di impianto funzionante in regime di modulazione in funzione delle esigenze produttive istantanee la portata di emissione rilevata può risultare inferiore a tali valori.
- (1) Impianto di prossima installazione, gli autocontrolli sulle emissioni verranno effettuati nel corso della normale rotazione di controllo degli impianti di testurizzazione in essere
- (2) Impianti non ancora installati ma già autorizzati
- (3) Le esaustioni di tali torcatoi risultano essere assimilabili per tipologia ed emissioni agli impianti di testurizzazione e pertanto si considerano valide per questi impianti le medesime prescrizioni

DISPOSITIVI DI ABBATTIMENTO		
n. camino	SIGLA	Tipologia impianto di abbattimento
<b>45</b>	-	Sezione filtrante a secco per polveri con efficacia almeno del 95%
E' attivo un sistema di filtrazione delle polveri derivanti dalla aspirazione a servizio della postazione di pesatura coloranti che permette il riciclo dell'aria depurata in ambiente di lavoro e non origina emissioni convogliate in atmosfera. Tale sistema di filtrazione risulta integrato nella dotazione del banco di pesatura.		
Sistemi di misurazione in continuo – NON PREVISTI		

## **E-PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI**

### A –SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

#### CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 74 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii.;

#### CORPO IDRICO RECETTORE

Gli scarichi sono autorizzati previa depurazione in impianto aziendale, in una Roggia senza nome .

#### PRESCRIZIONI COMUNI

1. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;

#### I - Acque reflue industriali

2. lo scarico è autorizzato in corpo idrico in corrispondenza dei punti indicati come punti di scarico 1 e 2 nella tavola U allegata alla domanda di A.I.A.;
3. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. i.i. per scarichi in acque superficiali;
4. tutte le vasche dell'impianto di trattamento devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento quando necessario;
5. il refluo derivante dal processo di sedimentazione e trattamento dei fanghi deve essere reimpresso nel ciclo di depurazione;
6. devono essere installati sistemi visivi e acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, colonne a carbone ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi;
7. in caso di guasto o fermo tecnico dell'impianto di depurazione, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, lo scarico deve cessare e del fatto deve essere data tempestiva notizia alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA, territorialmente competente;
8. è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
9. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia senza provocare alcuna molestia alle abitazioni vicine;
10. deve essere predisposto idoneo pozzetto di ispezione e campionamento mantenuto sempre agibile prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale;
11. ai sensi del disposto dell'art 28 del Piano di tutela delle acque, qualora non già esistente, deve essere posto in opera un misuratore di portata a monte di ogni punto di scarico. Le misurazioni dovranno essere trasmesse agli Enti di controllo con frequenza mensile;
12. il controllo degli scarichi idrici dovrà avvenire con frequenza mensile e trasmissione dei risultati agli organi di controllo. I parametri oggetto di analisi sono i seguenti: COD, tensioattivi, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo, solidi sospesi.
13. Qualora allo scarico venissero rinvenute altre sostanze elencate nelle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. i.i., dovrà esserne data comunicazione entro 30 giorni all'autorità concedente ed agli Enti di controllo per l'adozione di eventuali provvedimenti.
14. Qualora nello scarico venissero rinvenute altre sostanze pericolose ai sensi del DM 367/03, dovrà esserne data comunicazione entro 30 giorni all'autorità concedente ed agli Enti di controllo per l'adozione di eventuali provvedimenti.

15. qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il mantenimento dello stato ambientale e/o dello stato ecologico del corpo idrico recettore l'azienda dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico, in ottemperanza agli artt. 5 e 27 e con riferimento all'elenco di cui all'all. 4 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
16. qualora la ditta decida di attivare lo scarico in fognatura collettata al depuratore Cordar, dovrà darne comunicazione tempestiva, anche via fax, all' A.R.P.A. e alla Provincia di Biella e dare preventiva comunicazione del momento in cui intenda ripristinare lo scarico in acque superficiali.

#### Il Acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche

17. lo scarico è autorizzato in corpo idrico in corrispondenza del punto indicato come punto di scarico 3 nella tavola U allegata alla domanda di A.I.A.;
18. le fosse Imhoff devono essere correttamente dimensionata per il numero degli utenti secondo quanto stabilito dall'allegato n.5 della deliberazione del comitato interministeriale del 4 febbraio 1977;
19. Le fosse Imhoff devono distare non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano;
20. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato I della L.R.13/90. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato;
21. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per mezzo di ditte autorizzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
22. deve essere predisposto pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione nel corpo recettore;
23. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
24. nel corpo ricettore vi deve essere presenza di acqua perenne e devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ristagni dei reflui e la formazione di odori molesti;
25. ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13/1990 e s.m.i., in caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 metri dal punto di scarico, questo vi dovrà essere convogliato;
26. (Prescrizione che ripete parzialmente la prescrizione 9 dell'Allegato C) - il controllo degli scarichi idrici dovrà avvenire con frequenza bimestrale e trasmissione dei risultati agli organi di controllo. I parametri oggetto di analisi sono i seguenti: COD, tensioattivi, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo, solidi sospesi.

## **B –SCARICO IN COLLETTORE FOGNARIO**

### I - Acque reflue industriali

27. Le acque conferite nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti stabiliti nel rispetto dell'art. 107 comma 1 del D. Lgs 152/06 ss.mm. ii..
28. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
29. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05.